

# LE REGOLE PER LAVORARE IN ITALIA alla luce degli Accordi Bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea<sup>1</sup>



*a cura del Tavolo Permanente della Comunità di Lavoro Regio Insubric, della Camera di Commercio di Como, Euro Info Centre, APA, CNA, Api, Unione Industriali, Collegio Imprese Edili, Direzione Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, Questura, , Cgil, Cisl, Uil.*

## **INFORMAZIONI GENERALI**

L'Accordo bilaterale Svizzera/Unione Europea sulla libera circolazione delle persone prevede di aprire progressivamente il mercato del lavoro.

Hanno diritto alla libera circolazione sia **le persone che esercitano un'attività lavorativa** (dipendenti o autonomi) sia le **persone che non esercitano un'attività lucrativa** ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere all'assistenza sociale.

**Nel presente vademecum saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un'attività lucrativa**, in particolare ai **prestatori di servizi**.

---

<sup>1</sup> Pubblicato il 6 luglio 2006



### **LA SEGNALAZIONE DI PRESENZA**

La fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di **3 MESI (90 GIORNI) per anno civile** non sottostà più all'obbligo del permesso di soggiorno.

E' sufficiente effettuare una **SEGNALAZIONE DI PRESENZA** entro 8 giorni dall'inizio dell'attività su territorio italiano.

La segnalazione (allegato 1) va fatta presso la **Questura** di competenza.

Per le aziende elvetiche che prestano servizi in provincia di Como è necessario inviare il modello via fax ai seguenti numeri:

**031-317502 oppure 031-317777**

**QUESTURA DI COMO – UFFICIO IMMIGRAZIONE – tel. 031 3171  
Viale Roosevelt 7 22100 Como.**

Per lavori che prevedono una presenza superiore ai 90 giorni per anno civile deve essere richiesto alla Questura competente il **PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO.**



### **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

I datori di lavoro con sede in Svizzera che distaccano i propri dipendenti in Italia debbono applicare agli stessi le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Inoltre sono soggetti al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative nel luogo in cui svolgono la propria attività in posizione di distacco (fatto salvo il principio del "miglior favore" – ART. 3 direttiva 96/71/CE )

Le informazioni relative alle condizioni lavorative e salariali minime sono disponibili presso i seguenti uffici:

***Associazione Piccole e Medie Imprese***

**Via Vandelli**

**22100 COMO**

**tel. 031/524040**

**e-mail [segreteria@api.como.it](mailto:segreteria@api.como.it)**

**[www.api.como.it](http://www.api.como.it)**

***Confartigianato Imprese Como***

**Viale Roosevelt, 15**

**22100 Como**

**tel 031/31.61**

**e-mail: [categorie@apacomo.it](mailto:categorie@apacomo.it)**

**[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it)**

***Confederazione Nazionale Artigianato***

**Viale Innocenzo XI, 70**

**22100 COMO**

**tel. 031/2764411**

**[www.progettoplat.com](http://www.progettoplat.com)**

***Collegio Imprese Edili***

**Via Briantea, 6**

**22100 COMO**

**tel. 031/3313711**

***Unione Industriali***

**Via Raimondi,1**

**22100 COMO**

**tel. 031/234111**

**e-mail [economia@unindustria.co.it](mailto:economia@unindustria.co.it)**

**[www.unindustria.co.it](http://www.unindustria.co.it)**

***Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi***

**Via Ballarini 12**

**22100 COMO**

**tel. 031/2441**



La contrattazione collettiva prevede, per **il settore edile**, anche l'iscrizione delle Imprese alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori.

Per ulteriori informazioni in merito e per scaricare la modulistica necessaria consultare il sito:

<http://www.cnce.it/>

Il lavoratore che viene in Italia deve essere munito del modello **E101** (attestazione concernente la legislazione applicabile in materia di assicurazioni sociali – Allegato 2) che deve essere vidimato dall'ente svizzero competente.



### **CHE COSA NON CAMBIA**

Anche se con gli accordi bilaterali viene introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

alla dogana continueranno ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;

sulle merci che vengono trasportate dall'Unione Europea in Svizzera e viceversa continuerà ad essere applicata IVA e dazi.



## **ASPETTI DOGANALI**

### **Carnet ATA**

Il carnet permette l'esportazione temporanea di **materiale professionale** per un tempo massimo di 12 mesi.

Questo documento permette, l'esportazione e l'importazione dai Paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza pagare il dazio e l'IVA, purchè le merci rientrino in Svizzera entro il termine di un anno dalla data di emissione del carnet ATA.

Comunque per materiale professionale minimo è consigliabile contattare la Dogana competente.



## **ASPETTI FISCALI IVA IN ITALIA**

In Italia l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 1 DPR n. 633/72, si applica sulla cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Secondo l'art. 67, DPR n. 633/72 sono da considerarsi importazioni le operazioni tramite le quali vengono introdotti nel territorio dello Stato:

- beni originari da Stati extra-UE (Svizzera) ovvero beni provenienti da territori esclusi dall'UE;
- non ancora messi in libera pratica (sdoganati) da un altro Stato UE.

L'ammontare dell'imposta relativa all'importazione è determinato applicando le seguenti aliquote IVA previste dall'art. 16, DPR n. 633/72:

- aliquota ordinaria 20%
- aliquote ridotte 4% o 10% (ad esempio per il settore edile)

tenuto conto dei seguenti elementi:

- valore dei beni, ossia il prezzo pagato o da pagare per i beni importati;
- diritti doganali (IVA esclusa), quali dazi di importazione, diritti di monopolio, sovrimeposte di confine, ecc.;
- spese di inoltro (trasporto) fino al primo luogo di destinazione all'interno dell'UE, così come risultante dal documento di trasporto.

L'art. 70 DPR n. 633/72 prevede inoltre che l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Il versamento dell'IVA è eseguito in Dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione (spedizioniere).

Tuttavia, previa apposita richiesta e presentando i necessari requisiti, ai soggetti che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali è possibile accendere un "conto di debito" verso la Dogana (art. 70, TULD). Tale conto viene addebitato alla fine di un determinato periodo, fissato dall'Amministrazione doganale, che, per l'IVA, i dazi ed i tributi nazionali non può superare i 30 giorni.

Al principio generale di assoggettamento ad IVA delle importazioni fanno eccezione le particolari casistiche previste dall'art. 68, DPR n. 633/72, tra le quali si evidenziano le importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati e le importazioni effettuate dagli esportatori abituali che preventivamente presentano in Dogana la dichiarazione d'intento.

Per le operazioni effettuate nel territorio italiano da soggetti non residenti (svizzeri ad esempio) e senza stabile organizzazione in Italia, gli obblighi e i diritti derivanti dalle norme sull'IVA sopra indicate possono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale residente in Italia. In mancanza del rappresentante gli obblighi devono essere adempiuti dai cessionari o committenti - dotati di partita IVA - che acquistano i beni o utilizzano i servizi mediante l'emissione di autofattura (art. 17 DPR 633/72).

La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria in caso di svolgimento in Italia di operazioni verso privati. Quest'ultima deve avvenire mediante atto pubblico, scrittura privata registrata o mediante lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in base al domicilio del rappresentante.

I soggetti residenti in Svizzera possono richiedere il rimborso dell'IVA addebitata in relazione agli acquisti ed importazioni di beni mobili e/o di prestazioni di servizi effettuate in Italia, a condizione che:

- siano soggetti passivi d'imposta (IVA) in Svizzera; tale condizione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall'amministrazione fiscale svizzera, da cui risulti l'assoggettamento ad imposizione indiretta ed il numero di partita IVA;
- non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- l'acquisto o l'importazione siano relativi a beni e servizi inerenti all'attività dell'operatore economico;
- non abbiano effettuato operazioni attive in Italia ad eccezione:

- a) delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 DPR 633/72;
- b) delle operazioni non soggette all'imposta di cui all'articolo 7, comma quarto, lettera d) DPR 633/72;
- c) dei trasporti intracomunitari (comprese le operazioni di cabotaggio effettuate a favore di soggetti d'imposta nazionali) – (Ris. n. 84 del 15/06/04) nonché delle prestazioni accessorie agli stessi per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma secondo, lettera b), del DL n.331 del 1993, come espressamente indicato all'articolo 59 dello stesso decreto.

Possono, altresì, richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 ter DPR 633/72 gli operatori svizzeri aventi stabile organizzazione in Italia a condizione che l'operazione di acquisizione del bene o del servizio sia effettivamente attribuibile alla casa madre svizzera.

***(Informazioni curate da: Gian Luca Giussani - Studio Associato Galdini & Giussani - Como, Via Volta 3 - tel. 031/243111)***



## **INDIRIZZI UTILI**

Enti:

- ***Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura***

Via Parini16 – 22100 COMO  
Ufficio Commercio Estero – tel. 031/256382  
e mail: [commercio.estero@co.camcom.it](mailto:commercio.estero@co.camcom.it)

Euro Info Centre – tel. 031/256309  
e mail: [eic@co.camcom.it](mailto:eic@co.camcom.it)

- ***Questura di Como***

Ufficio Immigrazione  
Viale Roosevelt 7 – 22100 COMO  
Tel 031 3171

- ***Direzione Provinciale del Lavoro***

Via Bellinzona 111 – 22100 Como  
Tel. 031 33 83 011

- ***INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale***

Via Pessina 8 – 22100 Como  
Tel. 031 254 111

- ***INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro***

Via Petrarca 4 – 22100 Como  
Tel. 031 3375411  
e-mail [como@inail.it](mailto:como@inail.it)

- ***Comunità di lavoro Regio Insubrica***

tel. +41 91 682 00 17  
fax +41 91 682 00 23  
e-mail: [segretario.generale@regioinsubrica.org](mailto:segretario.generale@regioinsubrica.org)  
sito Internet: [www.regioinsubrica.org](http://www.regioinsubrica.org)



Associazioni di Categoria:

• **Associazione Piccole e Medie Imprese**

Via Vandelli  
22100 COMO  
tel. 031/524040  
e-mail segreteria@api.como.it  
[www.api.como.it](http://www.api.como.it)

• **Confartigianato Imprese Como**

Viale Roosevelt, 15  
22100 Como  
tel 031/31.61  
e-mail: categorie@apacomo.it  
[www.cartaimpresa.it](http://www.cartaimpresa.it)

• **Confederazione Nazionale Artigianato**

Viale Innocenzo XI, 70  
22100 COMO  
tel. 031/2764411  
[www.progettolat.com](http://www.progettolat.com)

• **Collegio Imprese Edili**

Via Briantea, 6  
22100 COMO  
tel. 031/3313711

• **Unione Industriali**

Via Raimondi,1  
22100 COMO  
tel. 031/234111  
e-mail economia@unindustria.co.it  
[www.unindustria.co.it](http://www.unindustria.co.it)

Sindacati:

• **CGIL COMO**

Via Italia Libera 23  
22100 Como  
tel. 031 239311

• **CISL COMO**

Via Brambilla 24  
22100 COMO  
tel. 031 296 202

• **UIL COMO**

Via Torriani, 29 - 22100 COMO  
tel. 031- 273295  
e mail: [frontalieri@ital-uil.it](mailto:frontalieri@ital-uil.it)



## **Links**

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO**

<http://www.ispesl.it/>

**MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

**INPS**

[www.inps.it](http://www.inps.it)

**AGENZIA DELLE DOGANE**

[www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

**COMUNITÀ DI LAVORO REGIO ISNUBRICA**

[www.regioinsubrica.org](http://www.regioinsubrica.org)

**CENTRO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA DOGANALE**

[www.ccpd-chiasso.ch](http://www.ccpd-chiasso.ch)

**SECO, SEGRETARIATO DI STATO DELL'ECONOMIA**

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

